

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 38 DEL 22-12-2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **Dicembre**, alle ore **20:30**, presso la Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

All'appello risultano:

Componente		Presente	Assente
SCURI FABRIZIO	SINDACO	X	
GUIDETTI SABRINA	VICE SINDACO	X	
DELBARBA GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
CONSOLATI CATERINA	CONSIGLIERE		X
FAITA CRISTIAN	CONSIGLIERE	X	
BONARDI DARIO	CONSIGLIERE	X	
VENNI SILVIO CESARE	CONSIGLIERE	X	
VENTURI ANGELA	CONSIGLIERE	X	
PADERNI OSVALDO	CONSIGLIERE	X	
BONETTI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
LUSSIGNOLI DANIELA	CONSIGLIERE	X	
FAIFER LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
VENNI MARIA TERESA	CONSIGLIERE	X	
RUBAGA FLAVIO	CONSIGLIERE	X	
LAMPERTI ELENA	CONSIGLIERE	X	
GUIDETTI MIRCO	CONSIGLIERE	X	
MOSSINI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	

Numero totale PRESENTI: 16 – ASSENTI: 1

Assiste alla seduta la VICE SEGRETARIA GENERALE **DOSSA ELEONORA MANFREDINI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. FABRIZIO SCURI**, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra e comunica che le aliquote rimangono invariate rispetto il 2025.

Il Sindaco apre dunque il dibattito.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Maria Teresa Venni, che dà lettura della seguente dichiarazione di voto:

“Signor Sindaco,

con questa dichiarazione annuncio il voto contrario del nostro gruppo alla proposta di deliberazione relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2026.

La nostra contrarietà non riguarda il rispetto del quadro normativo richiamato in premessa, che risulta correttamente elencato e formalmente osservato. Essa attiene, invece, alla scelta politica compiuta da questa maggioranza, che anche per il 2026 decide di confermare integralmente le aliquote vigenti, rinunciando a introdurre qualsiasi misura concreta di attenzione e di sostegno nei confronti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese del nostro Comune.

La delibera presenta l'“invarianza della pressione tributaria” come un elemento positivo.

Ma in un contesto economico caratterizzato dall'aumento del costo della vita, dall'inflazione e da difficoltà sempre più evidenti per molte famiglie e attività economiche, mantenere invariata la pressione fiscale equivale, nei fatti, a non alleviare alcun carico, trasferendo interamente sui contribuenti le rigidità del bilancio comunale.

Questa maggioranza avrebbe potuto e dovuto valutare una riduzione delle aliquote IMU, anche parziale e mirata, utilizzando gli spazi consentiti dalla normativa vigente, soprattutto a favore delle categorie maggiormente penalizzate:

– i proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale;

– i piccoli proprietari;

– le attività economiche e commerciali, che continuano a sostenere aliquote elevate senza adeguate politiche di compensazione.

In particolare, la conferma dell'aliquota del 10,40 per mille per la generalità dei fabbricati e del 9,40 per mille per alcune categorie produttive e commerciali evidenzia una chiara mancanza di volontà politica nel sostenere lo sviluppo economico locale e nello offrire un concreto sollievo a chi investe e lavora sul nostro territorio.

Anche sotto il profilo dell'equità fiscale, la scelta appare discutibile: la maggioranza si limita ad applicare aliquote prossime al massimo consentito, rifugiandosi nel rispetto delle procedure ministeriali e dei prospetti MEF, senza assumersi la responsabilità di una decisione redistributiva più equa e più coraggiosa.

Ridurre l'IMU non sarebbe stato un atto irresponsabile, ma un segnale politico chiaro: quello di un'Amministrazione capace di scegliere di stare dalla parte dei cittadini, rinunciando a una quota di gettito per restituire fiducia, capacità di spesa e ossigeno all'economia locale.

Un segnale che, purtroppo, oggi non viene dato.

Chiedo che la dichiarazione di voto venga, oltre che allegata al verbale, riportata nel testo della deliberazione.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Mirco Guidetti chiede sia opportuno rivedere le aliquote su chi dà lavoro, aiutare le imprese. Quindi il suo voto sarà contrario

Il Sindaco specifica che i commercianti non sono stati toccati viene fatta una scelta sul punto successivo di riduzione dell'IRPEF. L' aliquota sugli immobili industriali è la più bassa rispetto ai comuni limitrofi. Si tratta di una scelta politica per evitare di impattare sulle famiglie ed anche per avere un bilancio che consenta gli investimenti.

Indi, verificato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

Quindi,

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Venni M.T.; Rubaga F.; Lamperti E.; Guidetti M.; Mossini A.), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n 15 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTO che con delibera la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16/12/2024 è stato approvato il prospetto con le aliquote da applicare ai fini IMU per l'anno 2025:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 10,40 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,40 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.
- 7) fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 8) fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 9) fabbricati concessi in comodato gratuito art. 1, comma 747 L.160/2019: aliquota pari al 9,40 per mille;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per l'Applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 27/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 della Legge n. 160 del 2019, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D” riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro

200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTI,

- il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

- il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

- il Decreto del MEF 11 novembre 2025 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12/11/2025) rubricato "*Integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*";

CONSIDERATO che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "*... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...*";

VISTO l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "*... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...*";

VISTI, inoltre:

-l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale "*... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...*", il quale ultimo prevede che "*... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...*".

-l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "*...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante*

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

-l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)* ...”;

CONSIDERATI, inoltre:

-l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

-l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

DATO ATTO della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Economico Finanziaria, Dott. Angelo Bozza , in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

DI CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le aliquote ai fini IMU per l'anno 2026 riportate nel Prospetto, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal MEF nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e di seguito riportate:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 10,40 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,40 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.
- 7) fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 8) fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 9) fabbricati concessi in comodato gratuito art. 1, comma 747 L.160/2019: aliquota pari al 9,40 per mille;

DI DARE ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DI DARE ATTO altresì che tutti gli altri aspetti generali e di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo trovano puntuale definizione nell'ambito del Regolamento per l'Applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 27/05/2020;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del DM 7 luglio 2023;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2026, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000;

DI DEMANDARE al Responsabile Area Economico Finanziaria Dott. Angelo Bozza l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. FABRIZIO SCURI

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
DOTT.SSA ELEONORA MANFREDINI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
DOTT.SSA ELEONORA MANFREDINI

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 12-12-2025

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2026**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il/La Responsabile dell’Area **ECONOMICO FINANZIARIA(n)**, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Addì, 22-12-2025

Il/La Responsabile dell’Area
BOZZA ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 12-12-2025

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2026**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 22-12-2025

Il Responsabile dell'Area
BOZZA ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Deliberazione di Consiglio n° 38 del 22-12-2025

Area: ECONOMICO FINANZIARIA

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2026**

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 20-01-2026 al 04-02-2026.

Cazzago San Martino, 20-01-2026

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCELLA ARCHETTI

Prospetto aliquote IMU - Comune di CAZZAGO SAN MARTINO

ID Prospetto 16186 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,04%
Terreni agricoli		0,76%
Aree fabbricabili		0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,04%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)	0,94%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe	0,94%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	0,94%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 11/12/2025 alle 09:39:15

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/ 2025

DICHIARAZIONE DI VOTO PUNTO N. 4

Signor Sindaco,

con questa dichiarazione annuncio il **voto contrario** del nostro gruppo alla proposta di deliberazione relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2026.

La nostra contrarietà non riguarda il rispetto del quadro normativo richiamato in premessa, che risulta correttamente elencato e formalmente osservato. Essa attiene, invece, alla scelta politica compiuta da questa maggioranza, che anche per il 2026 decide di confermare integralmente le aliquote vigenti, rinunciando a introdurre qualsiasi misura concreta di attenzione e di sostegno nei confronti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese del nostro Comune.

La delibera presenta l'“*invarianza della pressione tributaria*” come un elemento positivo. Ma in un contesto economico caratterizzato dall'aumento del costo della vita, dall'inflazione e da difficoltà sempre più evidenti per molte famiglie e attività economiche, mantenere invariata la pressione fiscale equivale, nei fatti, a non alleviare alcun carico, trasferendo interamente sui contribuenti le rigidità del bilancio comunale.

Questa maggioranza avrebbe potuto e dovuto valutare una riduzione delle aliquote IMU, anche parziale e mirata, utilizzando gli spazi consentiti dalla normativa vigente, soprattutto a favore delle categorie maggiormente penalizzate:

- i proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale;
- i piccoli proprietari;
- le attività economiche e commerciali, che continuano a sostenere aliquote elevate senza adeguate politiche di compensazione.

In particolare, la conferma dell'aliquota del 10,40 per mille per la generalità dei fabbricati e del 9,40 per mille per alcune categorie produttive e commerciali evidenzia una chiara mancanza di volontà politica nel sostenere lo sviluppo economico locale e nello offrire un concreto sollievo a chi investe e lavora sul nostro territorio.

Anche sotto il profilo dell'equità fiscale, la scelta appare discutibile: la maggioranza si limita ad applicare aliquote prossime al massimo consentito, rifugiandosi nel rispetto delle procedure ministeriali e dei prospetti MEF, senza assumersi la responsabilità di una decisione redistributiva più equa e più coraggiosa.

Ridurre l'IMU non sarebbe stato un atto irresponsabile, ma un segnale politico chiaro: quello di un'Amministrazione capace di scegliere di stare dalla parte dei cittadini, rinunciando a una quota di gettito per restituire fiducia, capacità di spesa e ossigeno all'economia locale.

Un segnale che, purtroppo, oggi non viene dato.

Chiedo che la dichiarazione di voto venga, oltre che allegata al verbale, riportata nel testo della deliberazione.

Il capogruppo “Impegno e Presenza”
Maria Teresa Venn